



Comune di Quattro Castella
Provincia di Reggio Emilia

Area assetto ed uso del territorio

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE PER LA
PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E LA
TUTELA DEI SUOLI E DEL TERRITORIO

aprile 2019



Comune di
Quattro Castella





Sommario

Titolo 1 - Oggetto, finalità, ambito di applicazione ed efficacia del regolamento.....	4
Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2 – Scopi del regolamento.....	4
Art. 3 – Ambito di applicazione.....	4
Art. 4 – Efficacia del regolamento.....	4
Titolo 2 - Disposizioni generali.....	5
Art. 5 – Disposizioni operative in materia di sistemazioni agrarie in terreni pendenti.....	5
Art. 6 – Disposizioni operative in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili.....	6
7.1 - Fossi di scolo privati e interpoderali.....	6
7.2 - Disposizioni inerenti i fossi privati e i fossi interpoderali aziendali.....	7
7.3 - Disposizioni inerenti i fossi privati a valenza pubblica.....	7
7.4 Disposizioni inerenti le urbanizzazioni.....	8
Art. 8 - Disposizioni in materia di manutenzione dei fossi stradali.....	8
Art. 9 – Disposizioni per la regimazione delle acque delle strade vicinali private e private ad uso pubblico.....	10
Art. 10 - Invasi irrigui.....	10
Art. 11 - Alberi e siepi.....	11
Art. 12 - Inadempienza.....	11
Titolo 3 - Prescrizioni e divieti.....	11
Art. 13 – Fasce di rispetto per la lavorazione del terreno, arature e colture.....	11
Art. 14 – Divieti.....	12
Titolo 4 - Norme finali.....	13
Art. 15 – Vigilanza.....	13
Art. 16 - Ordinanze.....	13
Art. 17 – Sanzioni.....	13
Art. 18 – Recepimento di future modifiche legislative.....	14
Art. 19 – Entrata in vigore.....	14
Appendice – riferimenti normativi.....	15
Estratto codice della strada.....	15
Documenti di indirizzo e linee guida.....	17
Disposizioni di legge e di pianificazione territoriale cogenti.....	17
Allegati al regolamento.....	18



Titolo 1 - Oggetto, finalità, ambito di applicazione ed efficacia del regolamento

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento è diretto ad assicurare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dagli altri Enti Pubblici in materie inerenti la difesa del suolo, delle acque e delle strade, la gestione dei terreni adiacenti alle strade, ai fossi e ai canali, nonché la tutela dell'ambiente e del territorio nell'interesse generale e dell'attività agricola. In appendice al presente regolamento è richiamato un elenco non esaustivo di tali norme.

Art. 2 – Scopi del regolamento

Il presente regolamento si rivolge ai proprietari e/o conduttori di immobili e terreni, come definiti ai sensi art. 812 c.c., nonché agli operatori pubblici e tutti coloro che, a vario titolo, intervengono sui beni immobili, affinché provvedano a porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi inerenti una corretta tenuta dei predetti beni, al fine di evitare il verificarsi di disagi e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità, nonché danni all'ambiente e agli ecosistemi.

Esso ha altresì lo scopo di:

- 1) definire modalità di gestione per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli;
- 2) promuovere presso gli operatori del settore e le organizzazioni di categoria, modalità corrette di conduzione dei fondi agricoli coerenti con i principi della Politica Agricola Comune (PAC) ed in particolare con il principio di *Condizionalità*;
- 3) garantire le opportune sinergie fra i diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi significativi per gli aspetti riguardanti la prevenzione dei fenomeni di dissesto e la tutela ambientale;
- 4) promuovere il perseguimento dell'invarianza idraulica a scala territoriale, anche attraverso il ripristino della rete di scolo naturale dei singoli sotto bacini, alterata dalle urbanizzazioni e dagli interventi antropici.

Art. 3 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica alle parti di territorio comunale interessate da qualsiasi lavorazione del terreno che possa influenzare l'assetto idrogeologico ed ambientale locale.

Art. 4 – Efficacia del regolamento

Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente Art. 2, il presente Regolamento detta disposizioni, che costituiscono norme operative che debbono essere osservate da tutti i soggetti pubblici e privati nelle attività disciplinate dal Regolamento stesso e riferite all'intero territorio comunale.

Titolo 2 - Disposizioni generali

Art. 5 – Disposizioni operative in materia di sistemazioni agrarie in terreni pendenti

1. In base alle caratteristiche orografiche, pedologiche e alle colture in atto, deve essere attuata una sistemazione del terreno idonea all'efficiente drenaggio verso valle delle acque meteoriche, allo scopo di prevenire fenomeni erosivi e di dissesto.

2. Gli interventi di cui ai successivi commi 4 e 5 possono essere effettuati di norma con intervento diretto. La redazione di un progetto è necessaria solo nei casi previsti dalla normativa e dai regolamenti edilizi vigenti.

3. Anche nei casi di cui al comma precedente, in presenza di dissesti in atto o pregressi che costituiscano un pericolo per la pubblica incolumità, il Comune si riserva la facoltà di prescrivere, mediante specifica ordinanza, la realizzazione di interventi a cura e spese dei proprietari dei fondi agricoli implicati nei fenomeni di dissesto.

4. Negli appezzamenti dovranno essere realizzate di norma tutte o in parte, e/o mantenute efficienti le seguenti opere di regimazione:

a) Fossi di guardia a monte e a valle degli appezzamenti messi a coltura (sempre obbligatori);

b) Fosse livellari, con andamento trasversale alle linee di massima pendenza, per la raccolta delle acque dei terreni sovrastanti. Le fosse livellari possono essere sostituite da strade-fosso;

c) Solchi acquai obliqui, solo nei seminativi annuali, da tracciare dopo le operazioni di semina e che confluiscono nelle fosse livellari. Da omettere nel caso di fosse livellari con interasse di 60 m.

d) Collettori naturali o artificiali, adeguatamente dimensionati, disposti negli impluvi lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano le fosse livellari e le strade-fosso, opportunamente difesi nei confronti dell'erosione nel caso di pendenze elevate (rivestimento fondo, briglie, salti, ecc..). Tali collettori possono essere dimensionati secondo i criteri e le metodologie di calcolo in uso presso i Consorzi di Bonifica, allo scopo di condurre efficacemente le acque entro i fossi principali o i corsi d'acqua. I collettori artificiali sono costruiti quando le fosse livellari non possono confluire direttamente in fossi naturali.

5. la lavorazione del terreno dovrà essere eseguita con una profondità tale da non intaccare il substrato inerte allo scopo di prevenire fenomeni di erosione e smottamento. Sono sempre vietate le lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

6. Nelle superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata durante tutto l'anno;

7. Nei terreni con pendenza superiore al 60% sono vietate le lavorazioni;

8. Nei frutteti posti a rittochino mantenere i filari inerbiti o effettuare le lavorazioni una volta all'anno e solo nel periodo estivo o primaverile-estivo.

9. Le lavorazioni che comportano significativi movimenti del terreno in ambiti vulnerabili, nelle vicinanze di abitati o infrastrutture e comunque in tutti i casi in cui il mancato ripristino di un corretto assetto idrogeologico possa arrecare danni a cose o persone, sono subordinate al rilascio di un titolo edilizio in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, corredato da documentazione redatta da un tecnico abilitato, comprovante l'idoneità dell'intervento alla prevenzione del dissesto idrogeologico. Tale documentazione deve raggiungere un livello di approfondimento proporzionale alla complessità dell'intervento, e deve essere idonea a dimostrare l'efficacia delle lavorazioni previste nel progetto.



Art. 6 – Disposizioni operative in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili

1. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane, sia attive che quiescenti, o su aree a potenziale movimento di massa individuate dalla pianificazione comunale vigente, fatto salvo quanto già previsto nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.P e relativi allegati in materia di lavorazioni agricole, e quanto previsto per le aree a rischio di frana, perimetrare dal Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, le pratiche colturali devono attuarsi secondo il criterio della minima lavorazione ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

2. I più generali e indispensabili provvedimenti sono quelli tesi a limitare il più possibile l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo:

- I. a monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno eseguiti fossi di guardia inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti;
- II. all'interno delle aree di frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una adeguata rete di fossi inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, disposti a spina di pesce, formanti piccoli salti per ottenere una migliore dissipazione dell'energia delle acque scolanti (vedi Allegati 3, 4 e 5).

3. Fermo restando l'obbligo di richiedere il prescritto nulla-osta all'Autorità idraulica competente per le opere che ricadono all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua demaniali previste dalla normativa vigente, la realizzazione di opere di regimazione idraulica all'interno degli ambiti territoriali oggetto del presente articolo, compresi gli interventi descritti al comma 2, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici studi estesi a scala dell'intero sotto bacino e su specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

Art. 7 – Disposizioni in materia di manutenzione dei fossi di scolo e di regimazione delle acque meteoriche

7.1 - Fossi di scolo privati e interpoderali

1. I fossi di raccolta delle acque meteoriche possono essere:

- semplici scoline che di anno in anno in seguito alle arature sono rimosse e ricostruite in posizioni anche diverse e che consentono il drenaggio degli appezzamenti di terreno;
- fossi e canali caratterizzati dal fatto di avere una posizione e un tracciato stabile nel tempo.

2. Tali fossi, se interessano i terreni di una sola proprietà, sono chiamati "privati", se invece interessano più proprietà sono chiamati interpoderali.

3. Questi ultimi hanno una valenza privata quando hanno rilevanza limitata a pochi proprietari di terreni frontisti, oppure possono assumere una funzione pubblica qualora la raccolta delle acque meteoriche e la regimazione delle stesse, oltre ad interessare un numero importante di terreni di diverse proprietà, interessano anche aree urbane e/o strade,

e il cui bacino sotteso assume una dimensione rilevante e significativa nell'ambito dei territori comunali o sovra comunali, tali da costituire un elemento significativo della rete idrografica superficiale. In taluni casi questi fossi sono talmente estesi che interessano non solo poderi agricoli ma anche ambiti urbani. Nel seguito saranno denominati "fossi a valenza pubblica".

7.2 - Disposizioni inerenti i fossi privati e i fossi interpoderali aziendali

1. I proprietari di fossi e/o canali di raccolta delle acque meteoriche, sono obbligati a provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano anche in caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque. Particolare cura dovrà essere prestata alla manutenzione e pulizia dei ponticelli di attraversamento o delle tombinature di accesso ai fondi, da tenere ben espurgate e pulite. Le opere di cui al presente conto dovranno essere realizzate in modo da non recare danni all'ittiofauna, qualora presente.

2. Al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto di sopprimere fossi e canali. Nei casi in cui sia necessario modificare l'assetto dei fossi esistenti è fatto obbligo redigere un progetto a firma di un tecnico abilitato che dimostri l'idoneità dell'intervento alla prevenzione del dissesto.

3. I fossi di scolo che si dimostrino non idonei a contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o a cose, dovranno essere convenientemente dimensionati e regimati.

4. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque dei fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo come previsto dall'art. 913 del C.C.

5. I fossi di scolo e i canali in generale non potranno subire modifiche tali da comportare il recapito delle acque ad un bacino diverso da quello naturale originario. Pertanto eventuali modifiche di tracciato o di recapito potranno avvenire solo sulla base di specifici studi idraulici estesi all'intero bacino e sulla base di progetti redatti da tecnici abilitati. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere l'eventuale parere dei servizi territoriali di difesa del suolo. Tali studi dovranno tenere conto delle esigenze di salvaguardia dell'ittiofauna, qualora presente, e dovranno indicare al loro interno appositi accorgimenti tecnici al fine di non arrecare danni significativi alle eventuali popolazioni presenti.

7.3 - Disposizioni inerenti i fossi privati a valenza pubblica

1. Per i fossi privati a valenza pubblica, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 7.2, valgono le seguenti prescrizioni:

I. - obbligo di mantenere i fossi percorribili, ispezionabili e accessibili, anche in corrispondenza dei manufatti quali tombamenti, ponticelli ecc, al fine di consentire agli enti preposti di accertarne in qualunque momento lo stato di manutenzione e conservazione e di sorvegliarli durante i fenomeni di piena.

II. - obbligo di consentire il libero accesso agli incaricati dagli enti preposti per le attività di cui all'articolo precedente e per l'esecuzione degli interventi di cui ai punti successivi.

2. Data la funzione pubblica di detti fossi, il Comune potrà formare un elenco, volto alla individuazione di dettaglio dei fossi interpoderali con funzione pubblica a livello comunale o sovra comunale presenti sul proprio territorio.



3. La manutenzione ordinaria periodica di cui al comma 1 dell'art. 7.3 dovrà essere effettuata dai frontisti e qualora questi non provvedano all'esecuzione delle opere a loro carico, il Comune potrà eseguirle d'ufficio, rivalendosi poi sui frontisti inadempienti.
4. Relativamente a tali fossi il Comune, eventualmente in collaborazione con il Consorzio di Bonifica, potrà redigere studi idraulici e progetti per definire le modalità e i periodi di manutenzione nonché la loro ricorrenza, e/o studi e progetti di adeguamento, volti ad individuare eventuali criticità e ad assicurare un adeguato livello di efficienza e conservazione di detti corsi d'acqua nonché per risolvere carenze strutturali specifiche del fosso. Detti studi e progetti potranno interessare l'intero bacino e quindi anche gli affluenti di detti corsi d'acqua.
5. L'approvazione di tali progetti da parte del Comune equivale a dichiarazione di pubblica utilità, e, dove se ne ravvisino le condizioni, anche di urgenza e indifferibilità delle opere.
6. L'esecuzione dei suddetti interventi, dovrà avvenire sotto la responsabilità di un Direttore dei lavori incaricato dal Comune e a cura di operatori specializzati, e la corretta esecuzione sarà accertata con l'atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione ai sensi delle norme sui LL.PP.
7. Per quanto attiene ai costi degli interventi suddetti, qualora si tratti di interventi di manutenzione, le spese saranno sostenute dai proprietari frontisti e dal Comune che potrà concorrere fino ad un massimo del 50% della spesa complessivamente sostenuta.
8. Per quanto attiene ai costi degli interventi infrastrutturali, questi saranno a carico dei frontisti, con il concorso pubblico del Comune (che potrà eventualmente accedere ad altri finanziamenti pubblici e/o privati), stabilito di volta in volta, in relazione alla tipologia e alle ricadute del progetto, in termini di beneficio, sul territorio interessato.
9. La funzione pubblica di tali corsi d'acqua è tale da prevalere sul diritto di proprietà che insiste sull'area di sedime degli stessi.

7.4 Disposizioni inerenti le urbanizzazioni

1. Gli interventi di nuova urbanizzazione devono garantire il principio dell'invarianza idraulica. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di rigenerazione urbana devono sempre garantire il miglioramento dei parametri di permeabilità del suolo e la dotazione di idonei invasi di laminazione delle acque meteoriche.
2. Nei casi di nuove urbanizzazioni a confine con il territorio rurale, è fatto obbligo agli attuatori di garantire la funzionalità del reticolo idrografico esistente salvaguardando la capacità di regimazione delle acque meteoriche sia a valle che a monte dell'intervento.
3. È vietato realizzare recinzioni, manufatti o piantumazioni che ostacolino il regolare deflusso delle acque nei fossi di scolo.
4. Nella progettazione delle opere di urbanizzazione dei nuovi insediamenti vanno prodotti idonei studi idraulici finalizzati a dimostrare la sostenibilità degli interventi rispetto all'impatto che lo smaltimento delle acque meteoriche può produrre sul reticolo idrografico circostante. Tali studi sono obbligatori e propedeutici all'ottenimento dei necessari pareri da parte dei soggetti competenti in materia idraulica e nello smaltimento delle acque di scarico.

Art. 8 - Disposizioni in materia di manutenzione dei fossi stradali

1. Per tali fossi, che si caratterizzano rispetto a quelli indicati all'art 7 per il fatto di raccogliere anche le acque provenienti dalle sedi stradali, valgono le disposizioni di cui all'articolo precedente, oltre alle seguenti:



2. I proprietari, gli utilizzatori a qualsiasi titolo del fondo frontista alla strada sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo e tutte le altre opere di sistemazione, renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie o altro materiale vegetale e dal terriccio in essi accumulatisi, almeno due volte l'anno, entro il mese di febbraio ed in autunno entro il mese di ottobre, ed ogni qualvolta si renda necessario. È sempre vietato l'uso di agrofarmaci e di pirodiserbo.
3. Sono inoltre tenuti a mantenere in efficienza, ove presenti, le opere di regimazione degli scarichi della rete di scolo superficiale quali valvole a *clapet* e/o anti riflusso, sia per le opere in entrata, lato campagna, che in uscita lato ricettore idraulico scolante.
4. i soggetti di cui al precedente comma 2 sono tenuti a mantenere in efficienza le opere di regimazione delle acque meteoriche, di quelle di irrigazione, delle cunette stradali e di quelle di scolo dei serbatoi, prevenendo danni ai terreni limitrofi, alle pendici sottostanti ed allo scopo di evitare il sormonto di acqua e fango sulle strade pubbliche.
5. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente solo in casi eccezionali modificando, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo. La nuova sezione dovrà comunque garantire un idoneo deflusso delle acque. Tale riduzione dovrà essere effettuata sulla base di specifici studi idraulici e sulla base di progetti redatti da tecnici abilitati e sottoposti al parere degli Enti competenti. Detti studi tecnici dovranno tenere conto delle esigenze di salvaguardia dell'ittiofauna. I lavori dovranno essere eseguiti di preferenza in epoca di pausa riproduttiva e dovranno essere adottati specifici accorgimenti realizzativi per minimizzare il disturbo indotto sugli habitat e sulle popolazioni animali.
6. Le scarpate dei fondi a monte e a valle delle strade dovranno essere mantenute in condizioni tali da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale.
7. Particolare cura dovrà essere prestata alla manutenzione e pulizia dei ponticelli di attraversamento o dei tombamenti di accesso ai fondi, da tenere ben espurgati anche con l'uso di *canal-jet*. Dovranno parimenti essere mantenuti efficienti i manufatti di testata per raccordo ed imbocco ed invito delle acque nei tombamenti, nei passaggi agricoli o civili. Laddove mancanti tali raccordi dovranno essere realizzati.
8. È vietato condurre le acque dai campi sulla sede stradale. Le acque di scolo dovranno essere condotte lateralmente al tracciato stradale mediante un fosso di scolo ed allacciate al fosso stradale mediante idoneo manufatto composto da pozzetto dimensionato secondo le misure del ricettore, in modo da evitare l'erosione dello stesso, che dovrà essere dotato di idonee opere a "V" di raccordo sulla testata e sull'uscita. Chi ha ottenuto autorizzazione per l'allacciamento deve uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute ed in ogni caso è sempre tenuto a mantenere le opere autorizzate.
9. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali, è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali e interpoderali ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.
10. Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalla strada ai fondi e fabbricati laterali senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada. Chi ha ottenuto la predetta autorizzazione deve uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute ed in ogni caso è sempre tenuto a formare e mantenere le opere costituenti l'accesso.
11. Le diramazioni, per un tratto di almeno trenta metri, devono essere costruite con materiali di buona consistenza e sempre mantenute senza fango; le acque provenienti dalla diramazione medesima devono essere regolate in modo che non abbiano a recare danno alla strada; le condotte non devono avere un diametro mai inferiore a mm 400.
12. Gli accessi e le diramazioni esistenti dovranno uniformarsi alle prescrizioni del presente regolamento dalla sua entrata in vigore previa comunicazione di inizio lavori agli uffici competenti.



Art. 9 – Disposizioni per la regimazione delle acque delle strade vicinali private e private ad uso pubblico

1. Le strade vicinali, private e private ad uso pubblico, devono essere mantenute, a cura dei frontisti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati in modo da far defluire velocemente le acque meteoriche.
2. I frontisti sono obbligati ad aprire, almeno sopra uno dei lati di esse, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati. In questo caso la cunetta o il fosso dovrà essere ricavata sul lato di monte e, qualora necessario, le acque dell'altro lato dovranno essere convogliate in detto fosso attraverso idonee caditoie e/o attraversamenti stradali di diametro mai inferiore a 200 mm e manufatti atti ad evitare l'erosione dimensionati come all'art. 8 punto 8.

Art. 10 - Invasi irrigui

1. La realizzazione di sbarramenti di ritenuta e bacini di accumulo per il contenimento di acqua piovana ad uso irriguo è subordinata all'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia (si vedano i riferimenti normativi in appendice al presente regolamento) rilasciate dai competenti servizi territoriali di difesa del suolo;
2. La modifica degli sbarramenti esistenti, intesa come insieme di opere di riparazione, per interventi locali, per lavori di miglioramento e di adeguamento è da intendersi equivalente alla nuova costruzione e dunque sottoposta alle medesime procedure autorizzative;
3. I proprietari, detentori a qualunque titolo e i gestori di sbarramenti e bacini esistenti, ai fini dell'esercizio dello stesso, devono essere in possesso di specifica autorizzazione rilasciata dai competenti servizi territoriali di difesa del suolo, fatte salve le esclusioni laddove espressamente comunicate dagli stessi. I proprietari, detentori o gestori hanno l'obbligo di mantenere l'opera in efficienza provvedendo alla gestione, alla vigilanza e alla manutenzione della stessa secondo le modalità indicate nel disciplinare di approvazione.
4. Allo scopo di prevenire incidenti e per salvaguardia della pubblica incolumità è fatto obbligo installare nelle vicinanze degli invasi opportuna segnaletica indicante segnalazione di pericolo. Laddove le condizioni di sicurezza lo richiedano è opportuno valutare la realizzazione di adeguata recinzione. La recinzione è obbligatoria per la costruzione di nuovi invasi e in tutti i casi ove prescritta in sede di autorizzazione da parte del servizio difesa del suolo.
5. Alla data di approvazione del presente regolamento le strutture competenti in materia sono l'"Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile" e la "Struttura autorizzazioni e concessioni" (Sac) di ARPAE. Lo sportello unico per l'edilizia è competente per il rilascio dei titoli abilitativi previsti dallo strumento urbanistico comunale. Rientrano nella competenza dello Stato (Servizio Nazionale Dighe, oggi Direzione Dighe del M.I.T.) *le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi.*



6. Alla cessazione dell'esercizio dei bacini di cui al presente articolo, gli stessi devono essere messi in sicurezza attraverso un piano di dismissione da concordare con i servizi territoriali di difesa del suolo e da comunicare al Comune.

Art. 11 - Alberi e siepi

I proprietari sono obbligati a verificare costantemente la presenza di rami o alberi secchi, lungo i cigli, fossi stradali e scoli in genere, ed a provvedere alla loro eliminazione onde mantenere l'alveo libero e prevenire intasamenti, rigurgiti e situazioni di pericolo.

Art. 12 - Inadempienza

In caso di trascuratezza o di inadempienza alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli da 5 a 9 da parte dei proprietari o degli altri soggetti identificati all'articolo 2, nel termine prescritto loro dal Comune, l'Amministrazione eseguirà d'ufficio i lavori necessari a spese dei soggetti inadempienti già citati e le spese saranno rimosse con i privilegi fiscali, ferme restando le disposizioni di cui al successivo art. 15.

Titolo 3 - Prescrizioni e divieti

Art. 13 – Fasce di rispetto per la lavorazione del terreno, arature e colture

Dalle strade e dai fossi stradali

Non è consentito alcun tipo di lavorazione del terreno in una fascia di larghezza non inferiore a 1 m misurata a partire dal ciglio superiore della scarpata sovrastante la sede stradale e dal piede inferiore della ripa sottostante la sede stradale medesima. Non è consentito alcun tipo di lavorazione del terreno in una fascia di larghezza non inferiore a cm 50 misurata a partire dal ciglio esterno dei fossi adiacenti la sede stradale (vedi Allegato 6).

Dette fasce dovranno essere mantenute inerbite, con l'obbligo di eseguire almeno uno sfalcio all'anno, possibilmente prima della stagione estiva per la riduzione del rischio di incendio.

Dai corsi d'acqua demaniali

I frontisti di fossi o corsi d'acqua demaniali dovranno effettuare le arature e le coltivazioni in maniera da mantenere una fascia di rispetto non lavorata larga almeno m. 5 misurati a partire dal ciglio superiore di sponda o dal piede esterno dell'argine. Detta fascia dovrà essere mantenuta inerbita e lasciata libera da qualsiasi occupazione, seppur temporanea, per il passaggio dei mezzi d'opera durante gli interventi di manutenzione idraulica o di emergenza.

Nella fascia contigua da m 5 a m 10, a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei fossi o corsi d'acqua pubblici, è vietata l'aratura a profondità superiore a cm 50 (vedi Allegato 7).

Dai corsi d'acqua di Bonifica

I frontisti di canali consorziali di bonifica dovranno effettuare le arature in maniera da mantenere una fascia incolta inerbita larga almeno m. 2 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine del canale di bonifica. Oltre tale fascia e fino alla distanza di m. 5 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine del canale di bonifica potranno essere effettuate esclusivamente colture erbacee annuali. Colture di tipo ortivo o piantumazioni ad alto fusto potranno essere messe a dimora alla distanza minima di m. 5 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine del canale di bonifica. La fascia di m. 5 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine del canale di bonifica costituisce zona di rispetto del canale e deve essere mantenuta sempre priva di ostacoli per il libero transito dei mezzi consorziali (vedi Allegato 8).

Art. 14 – Divieti

E' vietato:

- l'abbandono, lo sversamento, il deposito anche temporaneo o controllato di qualsiasi materiale estraneo o rifiuto nei pressi o negli alvei di corsi d'acqua, fossi, canali di scolo o di bonifica;
- smaltire tutti i rifiuti derivanti da lavori di pulizia di corsi d'acqua e fossi con modalità diverse da quelle previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- depositare sul suolo pubblico ogni materiale risultante dalla pulizia e manutenzione di fossi e canali;
- procedere alla pulizia di fossi attraverso incendio della vegetazione (pirodiserbo) e uso di diserbanti, e disseccanti ed agrofarmaci in genere;
- rimuovere le ceppaie delle alberature a sostegno di scarpate stradali o di sponde di corsi d'acqua o canali e scaricare residui di potature ed altre lavorazioni agricole nell'alveo dei corsi d'acqua o canali;
- realizzare stradelli, scavi, fossati, muri, pavimentazioni e altri lavori non regolarmente autorizzati e controllati, che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nel fondo e/o provocare dissesti o fenomeni di instabilità dei terreni.
- realizzare sbarramenti o altri interventi non regolarmente autorizzati che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nei fossi interpoderali e nei corsi d'acqua demaniali;
- realizzare piazzole o manufatti simili mediante interrimento, anche parziale, di corsi d'acqua e canali;
- nei canali di bonifica, realizzare opere difformi alle disposizioni del R.D. 368/1904 e del Regolamento di Polizia Idraulica Consorziale e, in generale, realizzare opere in alveo di qualunque natura, immissioni di acque o manufatti/piantumazioni nella fascia di tutela di 10 m. misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine del canale di bonifica, senza avere ottenuto preventiva Autorizzazione/Concessione dal Consorzio di bonifica;
- effettuare qualsiasi lavoro in epoca riproduttiva delle specie orntiche e/o dell'ittiofauna, se non espressamente autorizzato.

È fatto obbligo a chiunque di segnalare tempestivamente ogni possibile indizio di dissesto o principio di movimento franoso agli Enti competenti.

Titolo 4 - Norme finali

Art. 15 – Vigilanza

Le funzioni di vigilanza sono svolte dal Corpo di Polizia Municipale, dal Corpo di Polizia Provinciale, dai Carabinieri Forestali e, per le violazioni di competenza regionale, dagli Agenti Accertatori della Regione Emilia – Romagna nell'ambito delle specifiche funzioni in materia di difesa del suolo, risorse idriche e forestali loro attribuite dal provvedimento di nomina.

Possono altresì procedere all'accertamento e contestazione delle infrazioni al presente regolamento gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti ai sensi delle norme vigenti. Possono altresì procedere all'accertamento e contestazione delle infrazioni al presente regolamento le figure di cui all'art.27 della Legge 11/02/92 n°157 ad esclusione delle sanzioni previste dal Codice della Strada. Le predette figure, nell'ambito dell'art.13 Legge 24/11/81 n. 689, potranno avvalersi, previa formale nomina di ausiliari tecnici i quali dovranno espletare la propria opera a titolo volontario e gratuito.

Per l'accertamento delle infrazioni di cui al presente Regolamento potranno essere utilizzate anche le foto satellitari di cui all'archivio Cartografico della regione Emilia Romagna.

L'accertamento delle violazioni al presente Regolamento comporterà la segnalazione ad AGREA ed alla Guardia di Finanza per le ulteriori sanzioni di loro competenza.

Art. 16 - Ordinanze

1. Il Sindaco, in caso di non rispetto delle norme del presente regolamento, ha la facoltà di adottare ordinanze, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

2. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze ordinarie, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal Dirigente responsabile del Servizio competente.

Art. 17 – Sanzioni

Le inosservanze alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Le sanzioni di cui al comma precedente saranno imputate al trasgressore, eventualmente in concorso con altri e/o all'obbligato in solido. L'applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte.

Nel caso di accertata violazione presso aree prospicienti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione determinata ai sensi delle norme previste dal D.Lgs. n.285 del 30/04/1992. (*)

Nel caso di accertata violazione delle norme in materia ambientale, sarà elevata una sanzione pecuniaria calcolata ai sensi del D.Lgs. n.152/2006.

Nel caso di accertata violazione nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 e al R.D.L. 16/05/1926 n. 1126, sarà elevata una sanzione determinata ai sensi delle norme previste dalle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale.



Comune di
Quattro Castella



Nel caso di accertata violazione delle norme previste dal R.D. 08/05/1904 n. 368, sarà applicato il regime sanzionatorio di cui al Titolo VI - Capo II della medesima norma.
Nel caso di accertata violazione delle norme previste dal R.D. 25/07/1904 n. 523, sarà applicato il regime sanzionatorio previsto dalla medesima norma.
Per l'applicazione delle sanzioni suddette valgono le disposizioni della L. n. 689/81.

Art. 18 – Recepimento di future modifiche legislative

Eventuali modifiche disposte con legge dello Stato o della Regione nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

Art. 19 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto o incompatibili con le presenti norme sono abrogate.

Entro 9 mesi dalla sua entrata in vigore, tutti i cittadini del territorio comunale devono uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento.

Nel caso di terreni ricadenti su aree interessate da frane sia attive che quiescenti, le disposizioni del presente regolamento dovranno essere attuate entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore.

Appendice – riferimenti normativi

Estratto codice della strada

(*)

con riferimento agli artt. 32 e 33 del Nuovo Codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285):

Art. 32. Condotta delle acque (*)

1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.
2. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.
4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.
5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ⁽²⁾ a euro 679 ⁽²⁾.

(1) Vedi [art. 70](#) reg. cod. strada.

(2) Importo aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Art. 33. Canali artificiali e manufatti sui medesimi (*)

1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.
2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario.
3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della strada in relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese in questa disposizione le opere ricadenti in località soggette a servitù militari per le quali si ravvisa l'opportunità di provvedere diversamente.
4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte dei proprietari o utenti delle acque ed è a loro spese:
 - a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali artificiali;
 - b) quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti presentano condizioni di insufficiente sicurezza.
5. È, altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti ricostruiti.



6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo all'allargamento della sede stradale, il relativo costo è a carico dell'ente proprietario della strada, fermo restando a carico dei proprietari, possessori o utenti delle acque l'onere di manutenzione dell'intero manufatto.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ⁽²⁾ a euro 679 ⁽²⁾.

(1) Vedi [art. 71](#) reg. cod. strada.

(2) Importo aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

e agli artt. 70 e 71 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. n. 495/1992):

Art. 70.

(Art. 32, CdS)

Condotta delle acque.

1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 32, commi 4 e 5 del codice, l'ente proprietario della strada, con raccomandata con avviso di ricevimento, ingiunge ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, l'esecuzione delle opere a loro imposte dai richiamati commi, indicando le modalità, le condizioni e le prescrizioni da eseguire, nonché i termini entro cui le opere devono essere effettuate.

2. In caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 1, l'ente proprietario della strada procede alla esecuzione diretta, comunicando, con raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto tenuto la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute. Se tale soggetto non versa le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, l'ente proprietario richiede al Prefetto l'emanazione di decreto ingiuntivo avente immediata efficacia esecutiva secondo la legislazione vigente.

Art. 71.

(Art. 33, CdS)

Canali artificiali e manufatti sui medesimi.

1. Nelle ipotesi in cui i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi e delle opere indicati dall'articolo 33 del codice non vi ottemperino spontaneamente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 70.

Documenti di indirizzo e linee guida

- PTCP Provincia di Reggio Emilia, Allegato 12 - “Linee guida di buona pratica agricola in relazione alla suscettibilità per frane superficiali”;
- le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA 4 e BCAA 5) della DGR n. 714/2016 sulle “Disposizioni regionali per l'attuazione della condizionalità di cui al Reg. (UE)1306/2013 in Regione Emilia-Romagna per l'anno 2016”.

Disposizioni di legge e di pianificazione territoriale cogenti

- Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, Codice della Protezione Civile;
- Legge 12 luglio 2012, n. 100 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 59/2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile” che in particolare apporta modifiche all’art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 riguardante le competenze del comune e le attribuzioni del Sindaco che viene confermato come autorità comunale di protezione civile;
- Codice Civile (artt. 812-891-892-893-909-910-911-913-915-916-917-1090-1091) relativi a distanze, scolo delle acque, riparazione sponde o argini, rimozione ingombri e manutenzione canali in genere;
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e s.m.i. (in particolare artt. 5-15-16- 17-29-30-31-32-33) che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di canali ed opere laterali alle strade;
- R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, il R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 “Regolamento per l’applicazione del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267”, che rispettivamente istituiscono e normano il vincolo idrogeologico, e le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale, approvate con delibera di G.R. n. 182 del 31 maggio 1995 e s.m.i., riguardanti le aree sottoposte a vincolo idrogeologico (in particolare artt. 70-71-74-75-76);
- Decreto Ministeriale 26 giugno 2014, Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse);
- Deliberazione del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna n. 3109 del 19/03/1990, Disposizioni e direttive per la costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale;
- il vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, adottato con delibera del C.I. n. 1/99 del 11 maggio 1999, e s.m.i.;
- Il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), approvato con Del. n. 124 del 17/06/2010 dal Consiglio della Provincia di Reggio Emilia, e le relative Norme ed allegati;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;



- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;
- R.D. 8 maggio 1904, n. 368 "Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (art. 140);
- R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione di sanzioni amministrative a seguito della violazione di disposizioni regolamentari comunali ed alle ordinanze del Sindaco e dei dirigenti;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la direttiva n. 69899 del 12 ottobre 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile avente per oggetto "Indicazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici".

ALLEGATI ILLUSTRATIVI

Allegato 1: Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie (art. 5)

Allegato 2: Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie (art. 5)

Allegato 3: Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili (art. 6)

Allegato 4: Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili (art. 6)

Allegato 5: Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili (art. 6)


Allegato 6: Fasce di rispetto da strade e fossi stradali (art. 12)

Allegato 7: Fasce di rispetto da corsi d'acqua (art. 12)


Allegato 8: Fasce di rispetto da canali consorziali di bonifica (art. 12)

Allegati al regolamento


ALLEGATO 1 - Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie (art. 5)




ALLEGATO 2 - Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie (art. 5)




ALLEGATO 3 - Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili (art. 6)




ALLEGATO 4 - Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili (art. 6)



ALLEGATO 6 - Fasce di rispetto da strade e fossi stradali (art. 13)
(distanze espresse in metri)



ALLEGATO 7 - Fasce di rispetto da corsi d'acqua (art. 13)



ALLEGATO 8 - Fasce di rispetto da canali consorziali di bonifica (art. 13)

